

ASL NAPOLI 3 SUD  
Registro di Protocollo  
N. 0019553 del 24/01/2024 09:06  
Partenza



**Ai SUAP dei Comuni di:**  
**Castellammare di Stabia**  
**Sorrento**  
**Massa Lubrense**  
**Meta**  
**Piano di Sorrento**  
**Sant'Agello**  
**Vico Equense**  
**Alla Federalberghi Penisola Sorrentina**

**E p.c. alla UOC SISP**  
**Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione**  
**All'ARPAC Salerno**

**Oggetto: prevenzione della Legionellosi**

Si rappresenta e/o si ricorda alle SS.LL. che con il nuovo decreto legislativo n.18 del 23 febbraio 2023 sulle acque ad uso umano lo stato italiano ha recepito La **Direttiva UE 2020/2184** di pari oggetto.

Questa norma, tra l'altro, ha portato alla Istituzione del **CeNSiA – Centro nazionale per la sicurezza delle acque** e dell'**AnTeA – Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili** (art.19), organismi dedicati alla implementazione del decreto e alla gestione e comunicazione efficiente dei dati funzionali a controllare l'attuazione, alla creazione della **Commissione Nazionale di Sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua** (art. 20) per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio idrico definito all'art.6 ed alla **Definizione del sistema sanzionatorio** in caso di violazione delle norme contenute nel Decreto da parte del gestore idro-potabile.

Importante novità che impatta sulla **Valutazione del Rischio Legionella**, introdotta dal **D.Lgs 18/2023**, riguarda l'inserimento del nuovo allegato 1 Parte D che indica il limiti di due parametri: la **Legionella** ed il **Piombo**.

A questo Allegato debbono fare riferimento tutti i sistemi di distribuzione al punto di utenza delle strutture prioritarie e di cui sono responsabili i GIDI (Gestore Idrico della Distribuzione Interna).

Per quanto riguarda la Legionella la soglia di sicurezza è fissata a valori **<1000 CFU/l**, e non è indicata la individuazione della specie. Per l'analisi in laboratorio è previsto l'utilizzo del metodo colturale EN ISO 11731.

**E**  
COMUNE DI PIANO DI SORRENTO  
Ufficio Protocollo  
Protocollo N.0002498/2024 del 24/01/2024

Parametro	Valore di Parametro	Unità di misura	Note
Legionella	<1 000	unità formanti colonia (UFC)/l	Questo valore di parametro è definito ai fini degli articoli 9 e 14. Le azioni previste da tali articoli potrebbero essere prese in considerazione anche al di sotto del valore di parametro, in particolare in caso di infezioni e focolai. In questi casi va confermata la fonte dell'infezione e identificata la specie di Legionella
Piombo	5,0	µg/l	Il valore di parametro è definito ai fini dell'articolo 9 e deve essere rispettato al punto di uso dei sistemi di distribuzione interni negli edifici, locali e navi. Il valore di parametro di 5,0 µg/l deve essere soddisfatto al più tardi entro il 12 gennaio 2036. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 µg/l. I gestori dei sistemi di distribuzione interni devono adoperarsi affinché il valore più basso di 5,0 µg/l sia raggiunto il prima possibile, e comunque non oltre il 12 gennaio 2036.

D.Lgs. 18/23 Allegato 1 Parte D

Alla lettura del decreto risulta che la valutazione del rischio PSA (Piani di Sicurezza dell'Acqua), sarà **obbligatoria** per le strutture prioritarie entro il 12 gennaio 2029, a cura dei gestori interni.

Le **strutture prioritarie** sono gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua come **strutture ricettive, mense, centri sportivi**, stazioni, aeroporti, strutture sanitarie con o senza ricovero, **scuole**, penitenziari, **stabilimenti balneari**. Il Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GID) dovrà configurare il programma di monitoraggio in base alla valutazione del rischio.

Rimane valida la redazione del **Documento di Valutazione del Rischio Legionella** come previsto dalle **Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi Rep. Atto n. 79/CSR del 7 maggio 2015**.

Infatti, l'articolo n. 9 comma 2, per i sistemi di gestione interni, recita: *“La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del comma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32.”*

Per quanto riguarda il nuovo regime sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo N° 18 del 23/2/2023 si rappresenta che, tra l'altro:

Salvo che il fatto non costituisca reato:

il **gestore della distribuzione idrica interna** che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;

E

chiunque utilizza, **in un'impresa alimentare**, mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), seppur lo sia nel punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;

l'inosservanza dell'obbligo di implementazione delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate al consumo umano con acque di qualità non adeguata menzionate all'articolo 3, comma 1, lettera d), è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro;

l'inosservanza dell'obbligo di **implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno** degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell'articolo 9, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;

l'inosservanza dell'obbligo di implementazione dei controlli **interni** ai sensi dell'articolo 14, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;

**l'inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorità** per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, è punita:

1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non è fornita al pubblico;

2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico;

3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura idro-potabile;

la violazione dei criteri aggiuntivi di idoneità adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per i materiali che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano, o stabiliti per la valutazione della conformità dei ReMaF (Reagenti chimici e Materiali Filtranti attivi e passivi) come indicato in allegato IX, è punita con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro;

**chiunque utilizza** ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di idoneità per l'uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C e D, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 30.000 euro.

L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche».

Alla luce di quanto ed all'approssimarsi della stagione turistica 2024 si invitano tutte le strutture ricettive e gli Operatori del Sistema Alimentare a provvedere in merito.



Il Responsabile UOPC  
DOTT. FRANCESCO FANARA

**E**  
COMUNE DI PIANO DI SORRENTO  
Ufficio Protocollo  
Protocollo N. 0002498/2024 del 24/01/2024